

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6226 del 09/12/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR). DITTA: MONTANARI MILENA. PRATICA:PRPPA2872.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6376 del 06/12/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove DICEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2008/22037 del 31/12/2007, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Mori Clementina, c.f. MROCMN34P58I763Z, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sissa Trecasali (PR), ad uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 16749/2005 (cod. pratica PRPPA2872).
- la concessionaria Mori Clementina ha versato l’importo pari ad euro 51,65 nell’anno 2006 a titolo di deposito cauzionale;
- con domanda PG/2015/825371 del 12/11/2015, Di Fabio Vincenzo, c.f. DFBVCN67P19G337B, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica PRPPA2872, motivato da decesso della Signora Mori Clementina vedova Di Fabio, i cui eredi legittimi, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19/06/2013 assunto al protocollo n. 825371, risultano essere Di Fabio Vincenzo e Di Fabio Pier Paolo;
- con domanda PG/2020/161247 del 06/11/2020 Montanari Milena, c.f. MNTMLN56H43I763DF, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica PRPPA2872, a seguito dell’acquisto del terreno su cui insiste l’opera di presa.

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 50 della L.R 7/2004 e dell’art. 28, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/8015 del 19/01/2021);
- Consorzio Bonifica Parmense (PG/2021/38744 del 11/03/2021);

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio di Bonifica con parere assunto al protocollo n.38744 del 11/03/2021, ha dichiarato che: *“i terreni interessati dal pozzo irriguo rientrano nel territorio irriguo consortile, perchè serviti dalla risorsa idrica erogata dal Servizio scrivente; tale risorsa è derivata dal Consorzio in concessione, sia dal Fiume Taro che dal pozzo di Ronco Campo Canneto, e fluente nel canale Consortile denominato Dugara di Sissa. Tale canale, posto a nord della proprietà richiedente, è potenzialmente in grado di garantire, fatto salvo situazioni di grave crisi idrica del Fiume Taro, l'irrigazione degli areali interessati dalla presente richiesta; alla luce di quanto sopra esposto, si sconsiglia l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea in concessione, se non per volumi ridotti, per casi di emergenza e riconducibili alla mancanza della risorsa idrica superficiale tipica dei mesi estivi (luglio/agosto)”*;

- con nota protocollo n. 153103 del 05/10/2021 questo servizio ha richiesto approfondimenti in merito alla possibilità di prelevare la risorsa direttamente dal canale del consorzio all'utente;
- con nota assunta al protocollo n. 158590 del 14/10/2021 l'utente comunicava quanto segue: “*per far sì che l'acqua arrivi nel fosso vicino al campo di proprietà Montanari, il livello idrico del canale Dugara dovrebbe essere pieno quasi al trabocco, condizione che non si verifica mai. Se anche si decidesse di utilizzare l'acqua del canale Dugara ci sarebbero gravi difficoltà di organizzazione aziendale, in quanto non si potrebbe avere disponibilità idrica nei mesi estivi di giugno, luglio e poi ancora agosto e settembre. Per esempio nell'anno 2021 con la forte siccità per una coltivazione di pomodoro era indispensabile irrigare in agosto e anche in settembre; un'altra problematica, non di secondaria importanza, è la condizione chimica/microbiologica delle acque presenti nel canale: come si evince da foto allegate, nel canale vengono convogliati gli scarichi del Depuratore Comunale di Sissa. Non si possono conoscere prima di irrigare le analisi di salubrità di queste acque, ma è risaputo che tante volte le acque di scarico presentano alti livelli di metalli etc ... sconsigliati da un punto di vista sanitario e agronomico. Alla luce di quanto esposto, l'intenzione è quello di confermare la richiesta di concessione utilizzando l'acqua prelevata dal pozzo in modo coscienzioso.*”

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 01/12/2021, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA2872 e allo svincolo del deposito versato da Mori Clementina;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Montanari Milena, c.f. MNTMLN56H43I763DF, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica PRPPA2872, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 30;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sissa Trecasali (PR), via Gramigna n.9 frazione Gramignazzo, località Sott'Argine, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 22, mapp. n.2; coordinate UTM RER x: 600359; y: 980483;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 10;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.880;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2025;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/12/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in 12,24 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di autorizzare la Regione Emilia Romagna allo svincolo del deposito pari a 51,65 versato nel 2006 da Mori Clementina a favore degli eredi Di Fabio Vincenzo e Di Fabio Pier Paolo.;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata/raccomandata AR e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Montanari Milena, c.f. MNTMLN56H43I763DF (cod. pratica PRPPA2872).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 30,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 100 equipaggiato con motopompa non sommersa aspirante della potenza di kw 58.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), via Gramigna n.9, frazione Gramignazzo, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 22, mapp. 2; coordinate UTM RER: X = 600359; Y = 980483.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata serve un podere agricolo con estensione pari a 20,71 ha. In base alle colture solitamente praticate, il fondo può essere coltivato a foraggiere e/o cereali; attualmente risulta coltivato a Erba Medica. Con le attuali colture si conta di impiegare il pozzo per 2 massimo 3 irrigazioni annuali con durata di 10 o 12 ore giornaliere.
2. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 10 o 12 ore giornaliere.
3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 10 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.880.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore - codice corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 12,24 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.